STATUTO	
DENOMINAZIONE – SEDE	
ARTICOLO 1	
E' costituita la "ASSOCIAZIONE GEA "ETS"	
ARTICOLO 2	
SEDE E DURATA	
 L'Associazione ha sede legale in SONDRIO (SO), Viale Milano, 41,	
presso LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI CSV MLS.	
La durata dell'Associazione è illimitata.	
ARTICOLO 3	
OGGETTO e FINALITA' DELLA ASSOCIAZIONE	
L'Associazione è un Ente del Terzo Settore e persegue	
esclusivamente finalità di interesse generale per il perseguimento,	
 senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
 sociale, ai sensi dell'art.5, comma 1, lettere d), i), l), v) del decreto	
 legislativo 3 luglio 2017, numero 117, nel campo dell'educazione,	
 istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo	
 2003, numero 53, e successive modificazioni, nonché le attività	
culturali di interesse sociale con finalità educativa.	
L'Associazione è apolitica, non confessionale e garantisce le pari	
opportunità fra uomo e donna. Considera l'educazione secondo la	
 concezione di Socrate, e-ducere, condurre fuori l'uomo nuovo	
 promuovendo l'integrazione e l'armonia della personalità umana.	
 L'attività della Associazione ha come finalità principali:	
 - proporre percorsi formativi ed interventi a sostegno delle famiglie;	

- formare e aggiornare insegnanti, educatori, personale sanitario e	
 sociale;	
- formare e aggiornare figure di accudimento accreditate (Tagesmutter	
ed altre);	
- proporre percorsi di meditazione creativa secondo R. Assagioli e	
sviluppi successivi;	
 - proporre laboratori (yogabimbi, mindfulness, educazione	
 emozionale, Awareness through the bodyA.T.B., psicomotricità di	
base, il gioco dei perché, etc) e/o percorsi didattici strutturati alle	
 scuole e all'interno della sede della Associazione;	
- organizzare Atelier di pittura spontanea (Closlieu) secondo Arno	
 Stern;	
- organizzare e gestire scuole: asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola	
primaria, scuola secondaria di 1° e 2° grado, anche con	
 l'approfondimento e il confronto del modello educativo "Asilo nel	
bosco" di Paolo Mai, l'adesione alle proposte educative del Comitato	
 Nazionale dell'Educazione in Natura, la Pedagogia della Nonviolenza,	
la Pedagogia per la Nuova Era;	
- organizzare percorsi guidati, laboratori e giochi per promuovere una	
nuova cultura della Terra e della sua salvaguardia anche attraverso la	
diffusione dell'ecopsicologia e dell'Arte in Natura;	
 - proporre attività di counseling all'interno delle strutture sanitarie,	
sociali, istituzionali e private;	
 - promuovere la ricerca, lo studio, l'applicazione, la diffusione della	
 Psicosintesi Educativa e della Psicoenergetica e della Nuova	

 Educazione;	
 - coltivare e diffondere l'aspetto educativo della dimensione notte	
 poiché offre una simbologia utile alla comprensione della propria vita "	
 da svegli ";	
- diffondere la Psicosintesi e la Psicoenergetica e la Nuova	
 Educazione partecipando e/o organizzando spettacoli, rassegne,	
 convegni, congressi, seminari;	
 - attuare scambi culturali con Associazioni e professionisti che	
 operano nel mondo dell'Educazione, della crescita personale e	
 dell'arte;	
- adottare e sostenere il Manifesto "Bandiera della Pace" di Nicolas	
Roerich;	
- promuovere la propria crescita attraverso pubblicazioni di vario	
genere;	
 - curare l'edizione di pubblicazioni inerenti l'attività e gli interessi	
culturali e scientifici dell'Associazione;	
- avanzare proposte agli Enti Pubblici per promuovere e realizzare la	
divulgazione e l'applicazione della Psicosintesi Educativa, della	
Psicoenergetica e del counseling psicosintetico e psicoenergetico;	
- organizzare e promuovere la qualificazione e l'aggiornamento	
professionale dei suoi soci;	
- organizzare raccolte fondi anche in modo organizzato e continuativo.	
L'Associazione potrà, in base alle sue finalità, partecipare ad iniziative	
 analoghe nei contenuti anche con altri Enti del Terzo Settore, Enti	
operanti senza finalità di lucro, cooperative sociali, anche a carattere	

internazionale, nonché attraverso la partecipazione a reti associate ai	
sensi dell'art, 41 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117.	
L'Associazione potrà inoltre, in base alle sue finalità e nell'ambito	
delle proprie attività, cooperare con Enti Pubblici attraverso le forme di	
co-programmazione, co-progettazione, accreditamento e convenzione	
ai sensi del titolo VII del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117.	
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle	
sopraindicate ad eccezione:	
- di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a	
quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse;	
- di attività secondarie e strumentali che siano svolte entro i limiti di cui	
all'articolo 6 del Decreto legislativi 3 luglio 2017 numeri 117.	
ARTICOLO 4	
CENTRI	
 L'attività della Associazione si può articolare in centri da considerarsi	
 esclusivamente emanazione dell'Associazione che, essendo una	
 persona giuridica unica, non è frazionabile:	
 - la gestione finanziaria è unica anche se si articola in vari centri;	
- ogni centro è formato da associati che si sono iscritti in quel centro	
ed è gestito da un direttore, non scelto tra i soci, che nominerà i suoi	
collaboratori;	
- il direttore è nominato dal Consiglio Direttivo e farà riferimento	
unicamente a questo ultimo;	
 - il direttore indicherà al Consiglio Direttivo i nomi dei docenti dei corsi	
 e organizzerà tutta l'attività del Centro.	

ARTICOLO 5	
PATRIMONIO ED ENTRATE DELLA ASSOCIAZIONE	
Il Patrimonio della Associazione è costituito dal fondo di dotazione che	
potrà essere aumentato:	
- dai versamenti effettuati dagli associati a qualsiasi titolo;	
- dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'associazione;	
- da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;	
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;	
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.	
Il Patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento	
dell'attività statutaria, al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità	
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
Chi fa richiesta di ammissione alla Associazione, all'atto della sua	
adesione, dovrà versare una quota associativa e, per mantenere la	
qualità di socio, dovrà annualmente versare la quota stabilita entro il	
30 aprile.	
ARTICOLO 6	
VOLONTARI, FONDATORI, SOCI, SOCI BENEMERITI E	
BENEFICIARI DELLA ASSOCIAZIONE	
Nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione potrà avvalersi	
di Volontari che, qualora dedichino la propria opera in modo non	
occasionale, saranno iscritti in un apposito registro, a mente dell'art.	
17 del D. Lgs. n. 117/2017.	
Possono essere associate le persone che condividono e/o	
partecipano alle finalità della Associazione e che condividono la	

 pratica della Psicosintesi.	
Per le attività della Associazione rivolte ai bambini e ai minori di 18	
 anni si assocerà uno dei genitori o chi ne fa le veci.	
Per associarsi, l'aspirante dovrà presentare e sottoscrivere la	
 domanda al Presidente dell'Associazione. Tale domanda dovrà	
contenere i dati anagrafici e l'accettazione dello Statuto Sociale.	
 Il Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla data di presentazione	
della domanda, delibera sull'ammissione, comunicando all'interessato	
l'esito della decisione, con l'obbligo di motivare l'eventuale rifiuto	
dell'istanza e di indicare le modalità di impugnazione della decisione	
di rigetto dell'istanza stessa.	
L'ammissione dell'associato è perfezionata con la sua iscrizione nel	
 libro degli associati.	
Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:	
FONDATORI: coloro che hanno contribuito alla costituzione	
dell'Associazione;	
ORDINARI: coloro che intendono partecipare attivamente all'attività	
 dell'Associazione e che devono versare la normale quota annuale;	
 SOSTENITORI: coloro che sostengono e favoriscono l'attività	
dell'Associazione contribuendo volontariamente con versamenti di	
 quote maggiorate annuali;	
ONORARI: coloro che vengono nominati dall'Assemblea degli	
 associati o dal Consiglio Direttivo per speciali benemerenze nei	
 confronti dell'Associazione; la loro associazione si intende tacitamente	
 rinnovata anche negli anni successivi, sino a quando non intervenga	

una diversa decisione del Consiglio Direttivo.	
 Tutti gli associati avranno come punto di riferimento la sede	
dell'Associazione.	
 Tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel registro degli associati hanno	
 diritto di voto e di eleggibilità nelle cariche sociali.	
 Gli associati hanno diritto di intervento nelle assemblee.	
La qualifica di associato si perde:	
 PER DIMISSIONI: queste devono essere presentate al Consiglio	
Direttivo con lettera entro il 31 ottobre di ogni anno; trascorso tale	
 periodo, l'associato è tenuto a versare la quota di associazione fissata	
 per l'anno successivo;	
PER ESCLUSIONE: viene pronunciata dal Consiglio Direttivo per	
 accertati motivi di incompatibilità con i requisiti richiesti e precisati nel	
 precedente art. 4;	
 PER MOROSITA': viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro	
 l'associato che non ha pagato la quota associativa entro il 30	
novembre dell'anno al quale la quota è riferita;	
 PER MORTE.	
 L'associato uscente avrà diritto di voto sino alla fine dell'esercizio in	
corso.	
 ARTICOLO 7	
 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
 Sono organi della Associazione:	
 - L'Assemblea degli associati:	
 - Il Presidente del Consiglio Direttivo	

 - Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;	
- II Tesoriere	
- Il Consiglio Direttivo	
L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun	
 modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di	
partecipazione agli associati.	
ARTICOLO 8	
ASSEMBLEA	
 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 di	
maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio	
sociale, ove previsto, e in tutti gli altri casi previsti dal presente	
articolo.	
Essa, inoltre:	
 - Nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;	
 - Nomina e revoca, ove previsto, il Revisore legale dei conti;	
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e	
promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.	
- Delibera sulle modifiche al presente statuto.	
- Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la	
scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;	
- Delibera sull'eventuale destinazione degli avanzi di gestione	
comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la	
vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e	
dal presente Statuto;	

	- Delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo statuto	
	L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo	
	ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da	
	almeno un quinto degli associati.	
	Le assemblee straordinarie vengono convocate su deliberazione del	
	Consiglio Direttivo.	
	La convocazione dell'assemblea degli associati, sia ordinaria che	
	straordinaria, deve sempre avvenire con avviso scritto (anche fax e e-	
	mail) almeno quindici giorni prima della data stabilita, precisando	
	l'ordine del giorno.	
	Con lo stesso avviso potrà essere convocata contemporaneamente	
	anche l'assemblea in seconda convocazione, nel caso che la prima	
	andasse deserta.	
	La seconda convocazione non potrà essere fissata nello stesso giorno	
	della prima.	
-	Lo svolgimento dell'assemblea può avvenire anche attraverso	
	piattaforme on-line.	
	Le assemblee ordinaria e straordinaria saranno validamente costituite	
	in prima convocazione, se saranno presenti o rappresentati almeno la	
	metà degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione e	
	successive, con gli associati presenti e/o rappresentati.	
	Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati (ciascuno	
	non potrà rappresentare più di 3 associati), anche se componenti del	
	Consiglio Direttivo; tale potestà non è riconosciuta per la	

	partecipazione alle assemblee per l'approvazione del bilancio e per le
	deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri.
	Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe ed in
	genere il diritto di intervento in assemblea.
	La assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o
	da chi ne fa le veci, ed uno degli associati presenti sarà chiamato a
	fungere da segretario dell'assemblea.
	Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, nominerà due scrutatori.
	Le deliberazioni dell'assemblea, in prima convocazione, sono prese a
	maggioranza di voti e con la presenza in proprio o per delega di
	almeno la metà degli associati.
	In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il
	numero degli intervenuti e/o rappresentati.
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che
-	riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto
	di voto.
	Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di
	almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza
	dei presenti.
	Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del
	patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli
	associati.
	ARTICOLO 9
	CONSIGLIO DIRETTIVO
	L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da tre a

sette consiglieri. Essi sono nominati la pri	ma volta con l'Atto
Costitutivo; in seguito dall'assemblea, con v	votazione a scrutinio
segreto o in modo palese.	
I Consiglieri a loro volta nominano, nel loro al	mbito il Presidente, il
Vicepresidente, il Segretario ed un Tesoriere.	
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, a	al termine dei quali il
Consiglio decade; durante il triennio di carica,	il Consiglio Direttivo
provvede alla sostituzione dei suoi compo	onenti eventualmente
decaduti o dimessi, attraverso la nomina del pi	rimo tra i non eletti e
degli eventuali successivi, secondo l'ordine delle	preferenza ricevute.
In ogni caso di impossibilità a procedere alla	a sostituzione con le
modalità di cui al precedente comma, il Pr	residente convocherà
l'Assemblea per la nomina di nuovi componenti	del consiglio Direttivo
in sostituzione di quelli decaduti o dimessi. I n	uovi componenti così
nominati scadranno con gli altri componenti del 0	Consiglio Direttivo.
Tutti i componenti sono rieleggibili.	
Il Consiglio Direttivo è formato da almeno un	Presidente, un Vice
Presidente, un Segretario e un Tesoriere.	
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente	e qualora un terzo dei
consiglieri ne faccia richiesta.	
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono	valide quando alle
riunioni sono presenti la metà più uno dei com	ponenti, uno dei quali
deve essere il Presidente o il vicepresidente.	
Nel caso in cui il Consiglio Direttivo fosse forma	ato da un numero pari
di associati, il Presidente avrà diritto a due voti.	

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - discutere ed approvare i programmi di attività della Associazione in
linea con le direttive dell'Assemblea degli associati e ne cura la
 realizzazione, assumendo tutte le iniziative e decisioni che ritiene
 necessarie ed opportune;
 - decidere l'apertura o la chiusura di Centri (ogni centro è da
 considerare esclusivamente dipendenza ed emanazione
 dell'Associazione);
 - svolgere le attività amministrative ed organizzative;
 - nominare i docenti, i professionisti, i collaboratori e qualunque altra
 istituzione sia necessaria all'adempimento delle funzioni della
 Associazione;
 - organizzare e approvare corsi didattici;
 - indicare le attività future necessarie al funzionamento della
 Associazione;
 - stipulare accordi con altre associazioni, società, scuole e università
 italiane ed estere purché rientrino nelle finalità della Associazione;
 - deliberare contratti per l'acquisto di beni mobili ed immobili destinati
 esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
 - nominare il direttore di ogni centro, stabilire l'importo delle quote
 associative e il costo della frequenza ai corsi;
 - stabilire le date e convocare le assemblee ordinarie degli associati
 da indire almeno una volta l'anno, nonché le assemblee straordinarie,
 ogni qualvolta lo reputi necessario o sia richiesto da almeno un quinto

	degli associati con le modalità di cui all'art. 8;	
	- compilare le norme di funzionamento della sede sociale, i	
	regolamenti interni, le norme ed i corrispettivi per le manifestazioni,	
	per l'uso di impianti, dare esecuzione di quanto deliberato dalle	
	assemblee degli associati;	
	- redigere i rendiconti consuntivi e preventivi da sottoporre alla	
	assemblea, secondo le proposte e le indicazioni fornite dal	
_	Presidente;	
	- decidere sull'esclusione degli associati.	
	Ogni componente il Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive	
	non partecipasse alle riunioni senza giustificato motivo, decade dalla	
	carica ed in tal caso verrà sostituito da chi tra gli esclusi nell'ultima	
	votazione per le nomine abbia riportato il maggior numero di voti.	
	Analogo procedimento verrà seguito anche in occasione di eventuale	
	uscita dal Consiglio Direttivo per altri motivi.	
	Nel caso di decadenza o di cessazione del Presidente, il Consiglio	
	Direttivo, sempre quando continui nel suo mandato, una volta	
	ricompletato, procederà alla nomina del nuovo Presidente in base alle	
	modalità stabilite dall'art. 8.	
	ARTICOLO 10	
	IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE	
	Il Presidente, ed in caso di suo impedimento il Vicepresidente, hanno	
	la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in	
	giudizio, hanno tutti i poteri di ordinaria amministrazione senza limiti	
	ed eccezioni. Essi regolano, intrattengono, perfezionano e	
		1

sottoscrivono i rapporti, anche contrattuali, secondo le delibere del	
Consiglio Direttivo.	
 Il Presidente risponde in proprio delle eventuali spese straordinarie	
 sostenute ma non preventivate in bilancio, a meno che esse non	
vengano poi ratificate dal Consiglio Direttivo.	
 Per eventuali obbligazioni sociali, arbitrariamente assunte, risponde	
 personalmente chi ha agito per conto della Associazione.	
ARTICOLO 11	
DELEGA DEI POTERI E ALTRE CARICHE	
 L'assunzione, la determinazione delle attribuzioni e dei compensi,	
nonché il licenziamento del personale sono di competenza del	
Consiglio Direttivo che potrà delegare ad uno o più dei suoi	
componenti, in tutto o in parte, i suoi poteri.	
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo	
sostituisce in caso di sua assenza; ha il compito di tenere la	
documentazione dell'Associazione svolgendo le mansioni inerenti la	
segreteria, viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri	
componenti.	
Il Tesoriere viene eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo, cura	
la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese, la tenuta del	
 libro cassa in collaborazione con il commercialista, qualora previsto, di	
tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli.	
 ARTICOLO 12	
IL TESORIERE	
Il Tesoriere è un consigliere che, in collaborazione con il	

 commercialista, qualora previsto, ha funzioni di cura e gestione della	
 cassa della Associazione e di tenuta della relativa ed idonea	
contabilità; effettua le relative verifiche, collabora alla tenuta dei libri	
 contabili e predispone il bilancio di esercizio (in assenza di un	
 commercialista), accompagnato da idonea relazione contabile.	
 ARTICOLO 13	
 REVISORE LEGALE DEI CONTI	
 Il Revisore legale dei Conti, che deve essere scelto fra i soggetti	
 iscritti all'apposito albo, esercita il controllo contabile ai sensi delle	
vigenti norme di legge, al verificarsi delle condizioni previste dal	
Decreto Legislativo n. 117/2017.	
ARTICOLO 14	
LIBRI DELLA ASSOCIAZIONE	
 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i	
 libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del	
 Consiglio Direttivo e il libro degli aderenti all'Associazione.	
Sono considerati validi anche i Book elettronici.	
 Gli atti ed i registri dell'Associazione sono accessibili a tutti gli	
aderenti, che possono richiederne copia con motivata istanza scritta;	
le copie sono rilasciate dall'Associazione con spese a carico del	
richiedente.	
ARTICOLO 15	
 BILANCIO D'ESERCIZIO	
Gli esercizi della Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.	
Per ogni esercizio è predisposto un bilancio d'esercizio ai sensi	

	dell'articolo 13 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 numero 117 e	
	dai regolamenti dallo stesso richiamati.	
	Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per	
	la predisposizione del bilancio relativo all'esercizio precedente, da	
	sottoporre alla approvazione della Assemblea.	
	Il bilancio di esercizio deve restare depositato presso la sede della	
	Associazione nei 15 giorni che precedono l' Assemblea convocata per	
	la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano	
	motivato interesse alla sua lettura.	
	Entro il 30 maggio l'Assemblea approva il bilancio di esercizio.	
	ARTICOLO 16	
	AVANZI DI GESTIONE	
	All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o	
	avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o	
	capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la	
_	destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge e siano	
	effettuate a favore di altri Enti del Terzo settore che per legge, statuto	
	e regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura.	
	La Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la	
	realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente	
	connesse.	
	ARTICOLO 17	
	SCIOGLIMENTO	
	In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha	
	l'obbligo di devolvere, previo parere dell'ufficio di cui all'articolo 45	
	l'obbligo di devolvere, previo parere dell'ufficio di cui all'articolo 45	

 comma 1 del decreto legislativo del 3 luglio 2017 numero 117, il suo
 patrimonio ad altri Enti del Terzo settore o alla Fondazione Italia
 sociale.
ARTICOLO 18
 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o
interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di
 compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole
 compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di
 procedura, dando ruolo ad un arbitrato irrituale.
L'arbitro sarà scelto di comune accordo della parti contendenti; in
mancanza di accordo la sua nomina sarà demandata al Presidente
 del Tribunale di Sondrio.
 ARTICOLO 19
 LEGGE APPLICABILE
 Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve
 far riferimento alle norme stabilite dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017
 numero 117 e in subordine, alle norme del codice civile.
Sondrio, 27 luglio 2023
La Presidente
 Enrica Piccapietra